

determinazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe;

- comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana;

- comma 682, il quale dispone che il comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro al punto n. 1 della lettera a), i criteri di determinazione delle tariffe;

- comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità del piano economico-finanziario del servizio integrato di igiene urbana presentato dal gestore secondo la vigente normativa di settore;

- comma 691, in base al quale il soggetto gestore del servizio può essere affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione della TARI, ivi compresa l'attività di riscossione;

Vista, altresì, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale all'art. 1, comma 27, ha prorogato fino all'anno 2017 le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge di stabilità 2014 in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe;

Richiamato quanto deliberato a tal fine dal Consiglio comunale con atti n. 15 del 15.9.2014 e n. 99 del 20.7.2015;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15.9.2014 è stato approvato il Regolamento della IUC-Componente TARI, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 1, comma 682 citato, della Legge di stabilità 2014;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa del servizio rifiuti, i singoli Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- con atto notaio Brunelli Repertorio n. 117169 Raccolta n. 36276 del 9.12.2009 è stato stipulato tra il Comune di Perugia, l'ATI n. 2 e la soc. GEST s.r.l. il contratto relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio comunale, con decorrenza 1.1.2010 e scadenza il 31.12.2024;

- la Società GEST S.r.l., in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha trasmesso all'amministrazione comunale, la proposta di Piano Finanziario per l'anno 2015, individuando i costi del servizio per il corrente anno e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche il cui importo complessivo, da coprire mediante la tariffa, ammonta a € 40.217.946,78, oltre al Tributo provinciale e a una quota pari a € 630.000,00, per il finanziamento delle agevolazioni sociali per le quali sarà previsto apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2016;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 marzo 2016 è stato approvato il Piano Finanziario di cui sopra, per l'anno 2016, presentato dalla Soc. Gest;

Vista la nota della società Gesenu, ns. prot. n. 2016/0039145 del 1.3.2016, mediante la quale è stato inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, a copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal predetto piano finanziario 2016;

Considerato, inoltre, che:

- l'art. 5 comma 3 del regolamento IUC, stralcio relativo alla TARI, prevede che *“per le utenze non domestiche viene annualmente concessa, a congruo, una riduzione progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così recuperati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti assimilati”*;

- quindi, è necessario, altresì, procedere alla definizione della percentuale di riduzione della quota variabile da applicare in funzione dei quantitativi di rifiuti assimilabili effettivamente avviati al recupero;

- inoltre, l'art. 5 comma 4 del medesimo regolamento IUC-Componente TARI prevede *“Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe”*;

- è quindi necessario stabilire le riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta;

- da ultimo, l'art. 9 comma 2 del regolamento IUC-Componente TARI dispone, per il tributo giornaliero, che *“La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe”*;

- è necessario, anche in questo caso, stabilire la misura della maggiorazione;

Vista la nota prot. 2016/0037313 del 26.03.2016 del Dirigente dell'Area Risorse ambientali *smart city* e innovazione mediante la quale si ritiene di poter confermare, anche per l'anno 2016, le disposizioni adottate in relazione ai suesposti punti con deliberazione del Consiglio comunale n. 18/2014 citata;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2016 - 2018, nelle misure previste nel documento predisposto dal gestore del servizio;

Preso atto:

- che, con delibera in data odierna è stata approvata, da parte del Consiglio comunale, la modifica del regolamento IUC – Componente TARI, al fine di determinare le modalità di applicazione dell'istituto dell'Indennità di disagio ambientale di cui all'art. 41 della L.R. n. 11/2009;

- il regolamento IUC, come modificato, prevede all'art.5 comma 2 bis che: *<< Nelle zone soggette a disagio ambientale le tariffe possono essere ridotte per utenze domestiche collocate nelle superfici perimetrate in rosso ed in arancione nelle cartografie allegata a specifiche delibere del Consiglio Comunale. Le utenze collocate nelle perimetrazioni in rosso, più vicine rispetto alle altre dagli impianti, avranno una riduzione percentuale maggiore di quelle situate nelle zone perimetrate in arancione. Le percentuali delle predette riduzioni saranno determinate ogni anno con la delibera di approvazione della tariffa, in quanto potranno essere oggetto di variazione al mutare dell'ammontare dell'indennità di disagio ambientale riconosciuta dal Comune e del numero delle utenze domestiche comprese nei perimetri indicati>>*

e al comma 9 <<Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste ai commi 2, 2 bis e 4, sono concesse, agli aventi diritto, secondo modalità stabilite con atto di natura dirigenziale, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento della TARI>>;

- le somme derivanti dall'indennità di disagio ambientale, di cui all'art. 41 della L.R. 11/2009, si destineranno, per l'anno 2016, alla riduzione della TARI per le utenze domestiche collocate nelle aree individuate dalle planimetrie allegata alla delibera approvata in data odierna avente ad oggetto "Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI _Agevolazioni tariffarie per disagio ambientale", nella misura del 100% per le utenze domestiche collocate nelle zone perimetrate in rosso e nella misura del 50% per quelle collocate nelle zone perimetrate in arancione".

- che il gestore del servizio, con la nota sopra richiamata, ha evidenziato quanto segue: "La recente pubblicazione, da parte della Regione dell'Umbria, D.G.R. n. 34 del 18.01.2016, ha reso necessario adeguare il Piano Economico Finanziario 2016. Adeguamenti che inevitabilmente hanno comportato l'allungamento dei tempi di presentazione del Piano stesso. Di conseguenza sino ad oggi non è stato possibile procedere con l'elaborazione delle tariffe. Pertanto al fine di evitare che gli avvisi di pagamento TARI vengano postalizzati a ridosso del 31.3.2016, termine previsto per la scadenza della 1^ rata di pagamento, si rende necessario posticipare tale termine al 15.4.2016;

- a tale riguardo, l'art. 59, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 446/97 dispone che i comuni possono stabilire differimenti di termini per i versamenti, in situazioni particolari;

- si ritiene necessario, in relazione alle criticità rappresentate e tenuto anche conto dei tempi di approvazione del Piano economico finanziario del servizio, stabilire un differimento, limitatamente all'anno in corso, per il pagamento della prima rata della TARI al 15 aprile 2016, in deroga a quanto previsto a tale riguardo dall'art. 8, comma 4 del vigente regolamento disciplinante il tributo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che sul medesimo dovranno essere acquisiti i pareri dell'Organo di revisione economico-finanziaria e della 2^ Commissione consiliare;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, dal Dirigente dell'Area Risorse ambientali smart city e innovazione, dr. Vincenzo Piro e dalla Dirigente dell'U.O. Gestione Entrate, Dott.ssa Donatella Picchiotti;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Servizi finanziari e di controllo, Dr. Mirco Rosi Bonci;

- Dato atto del parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente, competente in materia;

- Uditi la relazione del Presidente della 2^ Commissione consiliare permanente, gli interventi e le dichiarazioni di voto,

-----OMISSIS-----

Con voti 19 favorevoli (CASTORI CARLO, DE VINCENZI SERGIO, FRONDUTI ARMANDO, LUCIANI CLAUDIA, NUCCIARELLI FRANCO, PASTORELLI CLARA, PITTOLA LORENA, ROMIZI GABRIELE, TRACCHEGIANI ANTONIO, VIGNAROLI FRANCESCO, CENCI GIUSEPPE, FELICIONI MICHELANGELO, LEONARDI ANGELA,

MIGNINI STEFANO, NUMERINI OTELLO, PERARI MASSIMO, ROMIZI ANDREA, SCARPONI EMANUELE, VARASANO LEONARDO), 3 contrari (PIETRELLI MICHELE, ROSETTI CRISTINA, GIAFFREDA STEFANO), 4 astenuti (BORGHESI ERIKA, MICCIONI LEONARDO, BORI TOMMASO, MIRABASSI ALVARO), espresso con il sistema di votazione elettronica dai 26 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2015 come segue:

A) Utenze domestiche

TARIFFE 2016

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	Ka	Kb
1	1,63	25,37	0,86	0,58
2	1,78	102,35	0,94	2,34
3	1,93	113,73	1,02	2,60
4	2,09	125,10	1,10	2,86
5	2,22	139,97	1,17	3,20
6	2,33	153,97	1,23	3,52

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti: fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare) e variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare)

B) Utenze non domestiche

TARIFFE Utenze non Domestiche 2016

Cat.	DESCRIZIONE	TARIFFE 2016			Kc	Kd
		fissa	variabile	totale		
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	4,79	1,22	6,00	0,74	6,45
1b	Scuole di ogni ordine e grado, Università	2,26	0,39	2,65	0,35	2,05
2	Cinematografi e teatri	4,46	1,20	5,67	0,69	6,38
3	Autorimesse e Magazzini	2,72	0,74	3,46	0,42	3,92
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,52	0,76	3,28	0,39	4,02
5	Stabilimenti balneari, terme e simili (utenza non presente)					
6	Esposizioni, Autosaloni	5,43	1,45	6,88	0,84	7,68
7	Alberghi con Ristorante	6,34	1,80	8,14	0,98	9,55
8	Alberghi senza Ristorante	6,21	1,73	7,94	0,96	9,18
9	Case di Cura e Riposo, Caserme	10,87	2,80	13,67	1,68	14,84
10	Ospedali	10,81	2,90	13,70	1,67	15,37
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,54	2,31	10,85	1,32	12,25
12	Banche, Istituti di Credito	8,35	2,23	10,58	1,29	11,84

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,76	2,08	9,84	1,20	11,03
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,96	2,13	10,09	1,23	11,28
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,76	2,08	9,84	1,20	11,03
16	Banchi di mercato, Beni Durevoli	10,29	2,76	13,05	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,14	1,47	5,61	0,64	7,79
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,14	1,12	5,26	0,64	5,96
19	Carrozzerie, Autofficina, Elettrauto	4,34	1,15	5,48	0,67	6,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,49	0,93	4,42	0,54	4,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,49	0,93	4,42	0,54	4,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,93	3,54	14,48	1,69	18,78
23	Mense, Birrerie, Amburgherie	10,93	3,54	14,48	1,69	18,78
24	Bar, Caffè, Pasticceria	10,09	3,20	13,29	1,56	16,97
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9,45	2,54	11,98	1,46	13,46
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,45	2,54	11,98	1,46	13,46
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori	13,72	3,67	17,38	2,12	19,45
28	Ipermercati di generi misti	10,48	3,22	13,71	1,62	17,10
29	Banchi di mercato di generi alimentari	16,18	4,71	20,89	2,50	25,00
30	Discoteche, Night Club	5,56	1,29	6,86	0,86	6,85

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile)

- al fine dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 5, rubricato "Riduzioni e agevolazioni", comma 3 del regolamento IUC, nella seguente tabella vengono stabilite le percentuali di riduzione, determinate in maniera proporzionale, rispetto alle percentuali di rifiuti effettivamente recuperate come determinate dalla formula seguente:

P.T.R: = peso totale rifiuti assimilabili avviati a recupero nell'anno
 Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno
 Mq= superficie soggetta a TARI

$(P.R.T./Kd \times Mq) \times 100 = \% \text{ di riduzione}$

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,9%	16%
DAL 70% AL 79,9%	12%
DAL 60% AL 69,9%	8%
DAL 50,1% AL 59,9%	4%

- Di stabilire che la maggiorazione di cui all'art. 9 comma 2, "tributo giornaliero", è determinato nella misura del 20 per cento con un minimo di 10 euro;

- al fine delle riduzioni di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento IUC, che prevede "Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe", di stabilire che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta hanno di-

ritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35,00 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0
OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
AREE	
	R1 - R2
	R3
	R4
	R5
SOLVENTI CONTENUTI T/F	1,0
VERDE	0,0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento. Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 5 comma 6 lett. a) del regolamento comunale.

Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD", per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione.

- di stabilire che le somme derivanti dall'indennità di disagio ambientale, di cui all'art.41 della L.R. 11/2009, sono destinate, per l'anno 2016, alla riduzione della TARI per le utenze domestiche collocate nelle aree individuate dalle planimetrie allegata alla delibera approvata in data odierna avente ad oggetto "Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI _Agevolazioni tariffarie per disagio ambientale", nella misura del 100% per le utenze domestiche collocate nelle zone perimetrate in rosso e nella misura del 50% per quelle collocate nelle zone perimetrate in arancione";

- di dare atto che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge 27.12.2013, n. 147, del D.P.R. n. 158/1999, sulla scorta del Piano economico-finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

- di differire al 15 aprile 2016, limitatamente all'anno in corso, il termine di pagamento della prima rata della TARI, per le motivazioni illustrate nella parte narrativa del presente atto;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare sul sito *Internet* dell'Ente le Tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti interessati;

Escono dall'aula i consiglieri Rosetti, Giaffreda e Petrelli. I presenti sono 23;

Indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente, con 19 voti favorevoli (CASTORI CARLO, DE VINCENZI SERGIO, FRONDUTI ARMANDO, LUCIANI CLAUDIA, NUCCIARELLI FRANCO, PASTORELLI CLARA, PITTOLA LORENA, ROMIZI GABRIELE, TRACCHEGIANI ANTONIO, VIGNAROLI FRANCESCO, CENCI GIUSEPPE, FELICIONI MICHELANGELO, LEONARDI ANGELA, MIGNINI STEFANO, NUMERINI OTELLO, PERARI MASSIMO, ROMIZI ANDREA, SCARPONI EMANUELE, VARASANO LEONARDO), 4 astenuti (BORGHESI ERIKA, MICCIONI LEONARDO, BORI TOMMASO, MIRABASSI ALVARO), espressi con sistema di votazione elettronico dai 23 consiglieri presenti e votanti, dichiara l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, legata alla scadenza per l'approvazione del bilancio 2016-2018.